

**DIRETTIVA EUROPEA (CE) 998\2003 (Art. 8, parag. 1, Lettera b), punto i), per l'introduzione o reintroduzione di animali da compagnia in Europa.**

*“Per introdurre in Italia un animale da compagnia (cane, gatto) dal Brasile occorre che l'animale sia identificato ( microchip o tatuaggio) , vaccinato nei confronti della rabbia in corso di validità, **sottoposto all'esame della titolazione degli anticorpi con esiti favorevoli** ; il prelievo di sangue per tale esame ( da effettuarsi in un Laboratorio autorizzato dall'Unione Europea) deve essere eseguito almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e 3 mesi prima della partenza dell'animale.*

***Per la reintroduzione di un animale nato in Italia, ma proveniente dal Brasile** , se la titolazione del sangue è stata effettuata in Italia prima della partenza con esiti favorevoli, non si applica il periodo di attesa di tre mesi dal prelievo di sangue prima della movimentazione (ossia , ad esempio, l'animale può rientrare anche dopo 10 giorni di permanenza in tale Paese).*

***Tale requisito deve essere attestato nel passaporto comunitario dell'animale che risulta valido anche per le reintroduzioni in Italia.***

***La titolazione degli anticorpi post vaccinali può essere eseguita una sola volta nella vita dell'animale se lo stesso è vaccinato regolarmente secondo le indicazioni della casa farmaceutica produttrice.***

*Le vaccinazioni regolarmente effettuate, al pari della titolazione degli anticorpi con esiti favorevoli, sono attestate sempre sul passaporto comunitario.*

*Tutto quanto sopra è prescritto dal regolamento ( CE) 998\2003, e in particolare dall'articolo 8 , paragrafo 1, lettera b), punto i)”.*

**Alla luce di quanto sopra, resta chiaro che se l'animale non è stato sottoposto a tale esame in Italia, dovrà farlo in Brasile (Istituto Pasteur di S. Paolo) con prelievo 3 mesi prima del rientro in Italia.**

**(Italiano)**

In pratica, l'animale deve possedere identificazione con microchip o tatuaggio, deve trovarsi rigorosamente in regola con le vaccinazioni

antirabbiche (comprovare con libretto vaccini) e possedere la certificazione favorevole di titolazione (conteggio) degli anticorpi, emessa da laboratorio riconosciuto dall'Unione Europea (in Brasile, appena il Laboratório de Zoonoses e Doenças Transmitidas por Vetores di S. Paolo [zoonoses@prefeitura.sp.gov.br](mailto:zoonoses@prefeitura.sp.gov.br) - F.: 11/3397 8945 - Fax: 11/3397 8997), che dovrà analizzare un campione di sangue dell'animale prelevato (da veterinario locale) almeno 90 giorni prima del viaggio per l'Italia.

Tale certificazione, in modo particolare, farà in modo che il Ministério da Agricultura do Brasil (operativo presso gli aeroporti internazionali), autorizzi l'imbarco dell'animale.

### **(Português)**

Na pratica, o animal deve possuir identificação de microchip ou tatuagem, deve estar rigorosamente em dia com a vacina antirábica (comprovar com cartela de vacinas) e possuir **certificação favorável de contagem de anticorpos emitida por Laboratório reconhecido pela União Europeia** (no Brasil, apenas o Laboratório de Zoonoses e Doenças Transmitidas por Vetores, de S. Paulo, [zoonoses@prefeitura.sp.gov.br](mailto:zoonoses@prefeitura.sp.gov.br) - F.: 11/3397 8945 - Fax: 11/3397 8997), que deverá analisar uma amostra do sangue do animal, coletado (por veterinario local) pelo menos 90 dias antes da viagem para a Italia.

Essa última certificação, em particular, permitirá, por parte do Ministério da Agricultura do Brasil (de vigilância junto aos aeroportos internacionais), o embarque do animal.

[http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm)

**N.B.: NEL CASO IN CUI TALE NORMA NON POSSA ESSERE OSSERVATA, IL PROPRIETARIO DELL'ANIMALE DOVRÀ DIRIGERSI DIRETTAMENTE AL MINISTERO DELLA SANITA' IN ITALIA( [l.presutti@sanita.it](mailto:l.presutti@sanita.it) ), PER RICHIEDERE L'EVENTUALE DEROGA A TALE REGOLAMENTO. IL MINISTERO POTRA' INVIARE ALL'INTERESSATO TALE DOCUMENTO DI DEROGA, CONTENENTE, TRA L'ALTRO, LE ISTRUZIONI PER LA QUARANTENA A CUI DOVRA' ESSERE SOTTOPOSTO L'ANIMALE IN ITALIA. DETTO DOCUMENTO DOVRÁ ESSERE TRADOTTO IN LINGUA PORTOGHESE DALL'INTERESSATO, VISTATO DAL PIU' VICINO CONSOLATO E PRESENTATO ALLE AUTORITA' AEROPORTUALI BRASILIANE, PER LA DECORRENTE AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO.**